


Dipartimento Amministrativo

**Servizio Acquisti di Area Vasta
Settore servizi alberghieri, finanziari, socio-assistenziali,
concessioni e attività di controllo e accesso agli atti**

Il direttore


CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER L'ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO *ARTE E SALUTE MENTALE*
DI UN SERVIZIO DI RIABILITAZIONE, DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DI INCLUSIONE SOCIALE E
LOTTA ALLO STIGMA VOLTO AL RECUPERO E REINSERIMENTO DI PAZIENTI PSICHiatrici PER IL
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPendenze PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI
BOLOGNA**



INDICE--

Articolo 1	Oggetto del Servizio	3
Articolo 2	Destinatari del progetto.....	4
Articolo 3	Compiti dell'Azienda USL di Bologna	4
Articolo 4	Compiti della ditta aggiudicataria	5
Articolo 5	Personale da impiegare nel servizio	6
Articolo 6	Sedi delle attività, consegna della struttura, attrezzature e arredi.....	6
Articolo 7	Verifiche e controlli.....	6
Articolo 8	Durata del servizio	6
Articolo 9	Periodo di prova.....	7
Articolo 10	Prezzi del servizio.....	7
Articolo 11	Modifica del contratto	8
Articolo 12	Referente della ditta	8
Articolo 13	comportamento del personale della ditta.....	8
Articolo 14	Scioperi.....	9
Articolo 15	Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta	9
Articolo 16	Obbligo di Riservatezza dei dati.....	9
Articolo 17	Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -	10
Articolo 18	clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione	11
Articolo 19	Responsabilità danni a persone e cose.....	11
Articolo 20	Fatturazione, Pagamento, Ordini.....	12
Articolo 21	subappalto	14
Articolo 22	Divieto di cessione del contratto e dei crediti	15
Articolo 23	Penalità	15
Articolo 24	Risoluzione del contratto	17
Articolo 25	Recesso dal contratto	17
Articolo 26	Clausola di revisione prezzi.....	17
Articolo 27	Clausola Whistleblowing	18
Articolo 28	Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna.....	18
Articolo 29	Spese accessorie, controversie e Foro competente	20



PREMESSA

Dal 1998 è attivo, nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM-DP), il Progetto *Arte e Salute Mentale* che si configura quale strumento di riabilitazione attraverso la formazione e la produzione artistica e comunicativa. Il riconoscimento del teatro della salute mentale si è consolidato sia come un'importante risorsa riabilitativa, di promozione della salute e di inclusione sociale e lotta allo stigma sia come prodotto di alto livello culturale ed artistico. È oramai riconosciuta la valenza del teatro quale attività dai potenti elementi trasformativi capaci di apportare alla comunità, e quindi non solamente agli utenti coinvolti nelle iniziative, una serie di benefici personali, culturali e sociali.

Articolo 1 Oggetto del Servizio

L'Azienda USL di Bologna per il tramite del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, che ne assume la piena responsabilità sia sotto il profilo organizzativo che amministrativo/contabile, nell'ambito degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nella normativa nazionale e regionale, tenendo conto delle scelte di programmazione e organizzazione effettuate a livello regionale ed aziendale nell'ambito dei servizi, delle attività e degli interventi terapeutico/riabilitativi volti al recupero e reinserimento di pazienti psichiatrici, ha attivato e gestisce il Progetto Arte e Salute Mentale rivolto a pazienti adulti in carico alle Unità Operative Centri di Salute Mentale (UU.OO. CSM) di tutto il Dipartimento.


Il Progetto è strutturato in tre momenti fondamentali, volti a garantire ai pazienti non solo cura e riabilitazione nell'ambito del più complessivo progetto individuale predisposto in loro favore, ma anche percorsi di formazione e professionalizzazione quali reali possibilità di inserimento (o reinserimento) sociale e lavorativo:

A) Percorso di formazione teatrale e in arte burattinaia e per operatori radiofonici

- progetto formativo per attori pensato per utenti già inseriti nel programma di riabilitazione specificando la metodologia proposta e gli ambiti teatrali previsti;
- progetto formativo per operatori radiofonici pensato per utenti già inseriti nel programma di riabilitazione, specificando la metodologia proposta;
- progetto formativo per attori pensato per l'inserimento di nuovi utenti nel programma di riabilitazione, specificando la metodologia proposta e gli ambiti teatrali previsti;
- progetto formativo per operatori radiofonici pensato per l'inserimento di nuovi utenti nel programma di riabilitazione, specificando la metodologia proposta;
- elenco dei docenti impegnati nell'attività formativa teatrale e radiofonica, specificando per ognuno l'esperienza professionale e il ruolo assunto nell'espletamento dell'incarico;
- calendario dell'attività formativa con indicazione delle ore di formazione, che tenga conto di un impegno costante durante tutto l'anno degli utenti interessati;
- Indicazione della struttura organizzativa per la gestione dell'attività formativa;

B) Produzione di spettacoli/programmi radiofonici

- progetto produttivo per la messa in scena di spettacoli teatrali specificando: modalità di gestione, numero di giornate lavorative (se previste); numero delle rappresentazioni, la tipologia di contratto applicato (se previsto), la struttura artistica e organizzativa;



- promozione e la circuitazione degli spettacoli teatrali prodotti in circuiti commerciali, gestione di tournée, partecipazione a festival, rassegne locali e nazionali;
- progetto produttivo per la messa in onda di trasmissioni radiofoniche legate al tema della salute mentale specificando: modalità di gestione, numero di giornate lavorative (se previste); numero di trasmissioni, la tipologia di contratto applicato (se previsto), struttura della redazione radiofonica e organizzativa generale;
- promozione delle trasmissioni prodotte e la loro messa in onda in ambito locale e nazionale;

C) Documenti e comunicazione

- modalità di promozione e divulgazione del progetto Arte e Salute Mentale e della realizzazione delle singole iniziative allo scopo di divulgare i risultati ottenuti dal punto di vista artistico e dal punto di vista tecnico/scientifico (sotto la direzione, in quest'ultimo caso, del DSM-DP).

Per la realizzazione di tale progetto l'Azienda USL di Bologna si avvarrà della Ditta aggiudicataria.

Articolo 2 Destinatari del progetto

I destinatari del presente progetto sono persone in cura ai Centri di Salute Mentale (CSM) del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Bologna che necessitino di progetti personalizzati per i quali il CSM ha definito un profilo completo e complessivo, in relazione alle capacità e alle competenze possedute e al livello di disabilità e di difficoltà relazionali, comportamentali e sociali palesate, attraverso una valutazione accurata delle abilità/competenze, delle capacità e delle esperienze di vita e per le quali si rende necessario e utile un percorso di questo genere.


Articolo 3 Compiti dell'Azienda USL di Bologna

L'Azienda USL di Bologna, per il tramite del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche cui competono tutti i compiti di terapia, cura, riabilitazione e valutazione dei risultati di salute in termini individuali e collettivi, nell'ambito della realizzazione del Progetto Arte e Salute Mentale si riserva i seguenti compiti:

- la programmazione generale delle attività riabilitative;
- il monitoraggio e l'aggiornamento dei contenuti del Progetto complessivo;
- la valutazione clinica sull'opportunità dell'inserimento e della permanenza dei singoli pazienti nell'ambito del Progetto;
- ogni attività terapeutica, di sostegno e facilitazione alla partecipazione al progetto in favore dei pazienti.

In particolare, sul piano della gestione del Progetto, il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche:

- a) individua tra il proprio personale Dirigente, un Responsabile del Progetto con compiti di coordinamento delle attività di competenza dell'Azienda come sopradescritte e con compiti di raccordo ed interfaccia tra il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e la Ditta aggiudicataria. Il Responsabile del Progetto si rapporta e riferisce direttamente al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;
- b) fornisce il necessario personale sanitario/assistenziale e della riabilitazione per favorire la partecipazione dei pazienti e garantirne il sostegno sul piano terapeutico e riabilitativo



- con un coordinamento professionale;
- c) approva il Programma Annuale delle Attività predisposto dalla Ditta aggiudicataria con la supervisione del Responsabile del Progetto Arte e Salute Mentale comprese le eventuali variazioni in corso d’anno;
- d) monitorizza l’andamento del progetto approvando i report periodici predi sposti dalla Ditta aggiudicataria e relativi alla attività effettivamente svolta ed all’utilizzo delle risorse economiche assegnate, autorizzandone le spese e liquidandone i pagamenti;
- e) con riferimento a quanto sopra il Responsabile del Progetto insieme al Coordinatore provvede a relazionare sulla quantità dei pazienti coinvolti, sull’inserimento di nuovi pazienti all’interno del Progetto nonché sull’esito clinico e lavorativo di quelli che invece escono dal Progetto;
- f) approva la rendicontazione annuale finale.

Articolo 4 Compiti della ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria cura l’organizzazione e gestione di tutti gli aspetti operativi connessi alla realizzazione del Programma Annuale delle Attività, predisposto in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, nel quale sono definite, in linea di massima:


1. le specifiche attività formative rivolte ai pazienti,
2. la effettiva produzione degli spettacoli/programmi/iniziative
3. le concrete iniziative di documentazione e comunicazione delle attività.

In particolare:

- a) predispone, con la supervisione del Responsabile del Progetto *Arte e Salute Mentale* individuato dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, il Programma Annuale delle attività curandone anche la valorizzazione sul piano economico/finanziario;
- b) cura la realizzazione delle attività indicate nel Programma annuale approvato proponendone le eventuali periodiche e contingenti variazioni;
- c) predispone i report periodici individuati ai successivi punti 1) e 2) e li trasmette alla Azienda USL di Bologna allo scopo di rendere possibile la valutazione ed il monitoraggio del progetto sia sul piano delle attività effettivamente realizzate che della gestione economica;
- d) conserva con cura, presso la propria sede, ogni documentazione relativa alla realizzazione del Programma annuale di attività mettendola, con diligenza, a disposizione dell’Azienda USL per la valutazione dei report e delle verifiche previste al successivo art. 6 “Verifiche e controlli”;
- e) cura l’organizzazione e gestione dei percorsi di formazione dei pazienti al fine di promuoverne la professionalizzazione ed il mantenimento delle abilità e capacità artistiche.

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire all’Azienda USL–Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche report periodici sulla attività e sulla gestione economica secondo le seguenti scadenze:

- 1) entro il primo semestre dall’avvio del contratto dovranno essere presentati i relativi dati economici e di attività e la proiezione dei dati relativi al secondo semestre;
- 2) entro il mese di gennaio la Ditta aggiudicataria produrrà all’Azienda USL un report finale relativo all’intero esercizio finanziario dell’anno precedente allo scopo di valutare



l'eventuale congruità delle attività svolte rispetto alla programmazione effettivamente realizzata.

Articolo 5 Personale da impiegare nel servizio

Per la realizzazione delle attività la Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi, a vario titolo, delle collaborazioni di professionisti dell'arte teatrale e burattinaia, della regia radiofonica, di enti, istituzioni teatrali e culturali nonché di enti locali e istituzioni scolastiche e della formazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda USL le eventuali variazioni riguardanti l'elenco degli operatori presentato in sede di offerta.

Per ogni nuovo operatore che intende impiegare nell'espletamento del servizio, la Ditta dovrà fornire all'Azienda USL il curriculum formativo e professionale.

L'Azienda USL entro 30 giorni dal ricevimento dei dati relativi ai nuovi operatori potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee.

La Ditta aggiudicataria dovrà tenere inoltre, per ciascun dipendente, il certificato penale di data non anteriore a sei mesi, che consegnerà, se richiesto, al Direttore del DSM-DP o ad un suo incaricato.

A richiesta dell'Azienda USL, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare tutta la documentazione probatoria necessaria a verificare il rispetto delle norme del presente articolo.

Qualora fossero riscontrate irregolarità, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali stabilite nel successivo art. "Penalità" ovvero, in casi gravi, di sospendere i pagamenti.

Articolo 6 Sedi delle attività, consegna della struttura, attrezzature e arredi

Per lo svolgimento delle attività della Ditta aggiudicataria, l'Azienda USL di Bologna può concedere alla Ditta aggiudicataria l'utilizzo di alcuni locali. In questo caso l'Azienda USL provvederà a redigere apposito verbale di consegna.

Articolo 7 Verifiche e controlli

Per procedere a forme di controllo qualitativo del servizio, l'Azienda USL provvederà alla verifica della qualità e dell'appropriatezza degli interventi, nonché della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo. L'Azienda USL procederà altresì alla verifica analitica degli standard e si attiverà in ogni caso di motivata lamentela degli utenti.

La responsabilità della verifica tecnica e il controllo qualitativo del servizio, la verifica dell'appropriatezza nella corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo, competono al Responsabile del Progetto Arte e Salute Mentale individuato dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, che individuerà gli indicatori qualitativi appropriati relativamente alla programmazione annuale.


Articolo 8 Durata del servizio

Il servizio avrà durata di anni tre, decorrenti dalla data indicata nel contratto.

L'Azienda USL si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di anni tre, anche singolarmente considerati, previo interpello della ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata.

Durante il periodo di rinnovo, l'attività dovrà essere eseguita alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

L'Azienda USL si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro



segnalazione del DSM-DP, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

La ditta s'impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altra ditta al termine del contratto, per salvaguardare la continuità assistenziale.

Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Articolo 9 Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL.

Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'Impresa in fase di gara, l'Azienda USL comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempire.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda USL ha la facoltà di risolvere il contratto, con PEC e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art. 1456 del Codice Civile - Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:


- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda USL
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggiori oneri.

Articolo 10 Prezzi del servizio

Il corrispettivo spettante all'impresa appaltatrice è rappresentato dal valore del canone indicato in offerta.

L'importo del canone dovrà intendersi omnicomprensivo di obblighi, rischi e oneri a carico della Ditta, dell'organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolato.

In considerazione dei cambiamenti possibili nelle politiche del welfare locale e in relazione ai bisogni dell'utenza, la Direzione del Dipartimento DSM-DP potrà concordare annualmente con la ditta aggiudicataria l'eventuale ridefinizione delle attività del servizio da erogare.



Articolo 11 Modifica del contratto

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 12 Referente della ditta

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al DEC o a un suo incaricato, il nominativo di un suo referente o incaricato quale Responsabile/Coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

La ditta dovrà inoltre comunicare il recapito telefonico per immediata disponibilità dell'incaricato per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al difuori delle ore di servizio.

Il Referente, o suo incaricato, dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare svolgimento delle attività; egli è tenuto a mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Azienda USL per verificare l'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

Articolo 13 comportamento del personale della ditta


I dipendenti della ditta aggiudicataria che effettuano il servizio oggetto della presente gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli assistiti, sia degli operatori sanitari e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il servizio richiede.

L'Azienda USL può richiedere l'allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato con correttezza ovvero che non sia di suo gradimento. In particolare, la ditta deve curare che il proprio personale:

- vesta in maniera idonea e sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro come stabilito dall'art. 26, comma 8, del D.lgs. 9.9.2008 n. 81 abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegni immediatamente gli oggetti, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito dei settori, al proprio responsabile diretto che le dovrà consegnare al Direttore del DSM-DP o a un suo incaricato;
- segnali subito al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; nel contempo dette segnalazioni dovranno essere comunicate anche al Direttore del DSM-DP o ad un suo incaricato;
- tenga sempre un contegno corretto;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente capitolato.

La ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, sia utenti che dipendenti dell'Azienda USL, per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.



Articolo 14 Scioperi

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e il proprio personale, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della ditta aggiudicataria saranno detratti dal computo mensile. La ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza

Articolo 15 Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta

Prima dell'inizio del periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà fornire all'Azienda USL, un elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare nell'espletamento del servizio, con le relative qualifiche professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere. L'Azienda USL entro 30 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee.

Il suddetto elenco dovrà essere costantemente aggiornato a cura della ditta.

A richiesta dell'Azienda USL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria ad analizzare il rispetto delle norme del presente articolo.

Qualora venissero riscontrate irregolarità, l'Azienda USL si riserva la facoltà di applicare le penali stabilite nel presente capitolato.

La ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'AUSL, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

Articolo 16 Obbligo di Riservatezza dei dati


Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.



Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.


La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Articolo 17 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

L'Azienda USL di Bologna, come previsto dall'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. fornisce alle ditte partecipanti, in un fascicolo informativo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL di Bologna: www.usl.bologna.it/ sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.



L'Azienda USL di Bologna, allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).
Tale documento è inserito nella documentazione di gara.

Articolo 18 clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Precisazioni in merito agli addetti al servizio dell'attuale appalto

L'attività viene svolta attraverso l'utilizzo di personale con forme contrattuali specifiche previste dal Contratto Collettivo Nazionale per Attori/Tecnici e personale dello spettacolo, che con prestazioni di lavoro autonomo.

Teatro di Prosa

Il personale artistico, che comprende anche 14 attori facenti parte dell'attuale appaltatore, e il personale tecnico, sono regolarmente assunti da ERT –Emilia-Romagna Teatro Fondazione che coproduce, sempre con il suddetto Appaltatore, gli spettacoli di Prosa. Il rapporto di lavoro a giornate è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per attori, tecnici, ballerini, professori d'orchestra e coristi scritturati dai Teatri Stabili pubblici e dalle Compagnie professionali di prosa, commedia musicale, rivista e operetta.

Per la formazione vengono invece richieste prestazioni di lavoro autonomo.

Teatro Ragazzi

Il personale artistico e tecnico per le produzioni teatrali è assunto a giornate secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per attori, tecnici, ballerini, professori d'orchestra e coristi scritturati dai Teatri Stabili pubblici e dalle Compagnie professionali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta

Tutto il restante personale è regolarmente assunto da La Baracca Testoni Ragazzi di Bologna.

Teatro Burattini

Per la formazione vengono richieste prestazioni di lavoro autonomo.

Testata Radiofonica Psicoradio

N. 4 Tutor/Formatori assunti con contratto a progetto Collaborazione Coordinata e Continuativa Co.Co.Co. (giornalisti), di cui n. 1 con il ruolo di Direttore della radio.


Per la formazione vengono richieste prestazioni di lavoro autonomo.

Articolo 19 Responsabilità danni a persone e cose

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad esse e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora si intende sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.



L'Operatore Economico è altresì obbligato a stipulare, anche a propria tutela, una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni recati dai propri operatori agli utenti in carico all'Azienda USL di Bologna, ad essa in qualità di persona giuridica e al personale dipendente di questa, con un massimale di copertura di pari ad almeno € 1.500.000,00 – unico - salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

Articolo 20 Fatturazione, Pagamento, Ordini

La Ditta fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio.

La liquidazione e il successivo pagamento delle fatture avverranno in seguito a verifica e attestazione per l'esatto adempimento da parte del Responsabile del Progetto Arte e Salute Mentale o suo delegato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.


Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).

Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria Contraente sosponderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite pec contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.

Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la stazione appaltante applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 0,3 per mille, così come previsto dall'articolo 126 del Codice degli Appalti. La stazione appaltante provvederà al pagamento della fattura per la parte eventualmente liquidabile, mentre per quanto non regolarizzato la liquidazione della fattura resterà sospesa; in ogni caso non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.



In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente emessa in sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero

In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.

L'importo forfettario di € 40,00 di cui all'art.6 D.Lgs 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di € 40,00 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitorii.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.


Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato;
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle



prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolo e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l’Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regenze.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo <https://piattaformaintercenter.regenze.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.


Articolo 21 subappalto

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 119 del D. Lgs.36/2023.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (....) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. *L’impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
2. *L’impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (...) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*



3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Articolo 22 Divieto di cessione del contratto e dei crediti


1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le seguenti disposizioni.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 dell'allegato II.14 del D.lgs.n.36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri entro trenta giorni dalla notifica della cessione.
5. Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.
6. In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.
7. In ogni caso le cessioni dei crediti rifiutate, qualora per qualsiasi ragione dovessero essere fatte valere verso la stazione appaltante, dovranno essere rinotificate nelle forme di legge.
8. La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 23 Penalità

L'Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo fatturazione e pagamenti, la fornitura derivante dal presente capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali.

Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e del disciplinare di gara, e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell'addebito all'Operatore Economico aggiudicatario e rigettate le sue eventuali giustificazioni ritenute incongruenti o insufficienti (da far giungere entro 10 giorni dalla contestazione effettuata dal DEC del relativo lotto):



- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari a € 600,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale, variabile in relazione alla gravità dell'inadempimento, da € 200,00 a € 600,00 per ogni fatto;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 600,00 per ogni fatto;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell'Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 600,00, per ogni fatto. In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore dell'esecuzione (DEC) o un suo incaricato comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata o fax, al referente della Ditta quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, con stesura di un apposito verbale.

All'esito di tale confronto, qualora emerga una palese violazione degli obblighi e/o delle responsabilità a carico del personale impiegato dall'Operatore Economico - supportato anche da riscontri oggettivi - il DEC darà luogo ad una formale contestazione di addebito con irrogazione delle penali convenute.

Anche in caso di silenzio dell'Operatore Economico, decorsi inutilmente dieci giorni dalla preventiva contestazione di addebito notificata allo stesso a mezzo PEC, e senza che sia stata fatta pervenire all'Azienda USL di Bologna risposta alcuna, il DEC provvederà all'irrogazione delle penali convenute.


L'Operatore Economico, convenzionalmente, sarà tenuto ad emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, nei casi più gravi, sarà tenuto a corrisponderle attraverso l'incameramento delle somme prestate a titolo di garanzia definitiva.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Azienda USL di Bologna, in caso di grave inadempimento delle prestazioni contrattuali, che risultino tali da alterare in maniera apprezzabile e significativa le finalità sottese all'affidamento del servizio e quindi alla buona riuscita dello stesso, di dar corso all'immediata risoluzione del contratto, previa apposita contestazione dell'addebito con contestuale diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 10 giorni, spirato il quale, si ricorrerà all'interpello degli altri Operatori Economici utilmente collocati in graduatoria per l'affidamento ed esecuzione del servizio in oggetto.

L'Operatore Economico uscente sarà tenuto in ogni caso a garantire, per quanto possibile e per il tempo strettamente necessario al passaggio di consegne all'Operatore Economico subentrante, l'erogazione di tutti i servizi affidati ad esso sulla base delle precedenti intese; dovendo questi assumersene la piena responsabilità in ordine alla mancata erogazione del servizio che possa determinare a carico dell'Azienda USL di Bologna maggiori ed eventuali oneri per garantire all'utenza l'erogazione di tutti i servizi a questi occorrenti, specie ai fini della continuità assistenziale.

In conseguenza di ciò le parti convengono espressamente che l'Azienda USL di Bologna potrà trattenere le somme versate a titolo di deposito cauzionale/ polizza fideiussoria prestate a titolo di garanzia definitiva.

L'Operatore Economico aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda USL appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.



Articolo 24 Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere *ipso facto et jure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- b) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- d) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n. due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- e) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- f) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- g) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n. 40 del 25.01.2024;
- h) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- i) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna;
- j) in caso di inosservanza della normativa nazionale e degli indirizzi regionali e locali in tema di informazione e pubblicità dei farmaci regolarmente comunicati.
- k) nel caso previsto dalla clausola n. 5 del successivo art. 29. *Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna.*

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art. 124 del D.lgs. 36/2023.


Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 25 Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del D.lgs. 36/2023. Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare alla medesima le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta.

Articolo 26 Clausola di revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque



per cento, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

Articolo 27 Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.usl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>

Articolo 28 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.


Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagnie sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.



Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8


La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagnie sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p".

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.



Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Articolo 29 Spese accessorie, controversie e Foro competente

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara e nell'esecuzione del servizio è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)